

**MODIFICHE ALLA DGR N. 1500/2010 - STRUTTURE DI PATOLOGIA CLINICA**

Il fondo unico aziendale per la remunerazione delle prestazioni erogate da strutture private accreditate, comprese le case di cura, per branche a visita, radiodiagnostica, medicina nucleare, patologia clinica e fisiokinesiterapia deve essere ripartito in 5 subfondi aziendali di branca, con riferimento al fabbisogno di prestazioni rilevato nel proprio territorio.

La quota destinata al sub-fondo Patologia clinica deve essere suddivisa in due percentuali:

1. la prima pari al 35% (sub-fondo A) è attribuita agli erogatori privati accreditati in parti uguali tenuto conto del numero complessivo delle singole strutture accreditate e da contrattualizzare, a prescindere se sono confluite o meno in una aggregazione di cui alla DGR n. 736/2017;
2. la seconda pari al 65% (sub-fondo B) è attribuita agli erogatori privati accreditati secondo la griglia di valutazione approvata con separato provvedimento da parte della Giunta regionale.

A tale riguardo si precisa che il sub-fondo B è suddiviso in tre parti:

- il 30% attribuito con riferimento alla lettera a) della griglia;
- il 50% attribuito con riferimento alla lettera b) della griglia;
- il 20% attribuito con riferimento alle lettere c) e d) della griglia.

In presenza di forme aggregative ai sensi della DGR n. 736/2017, i tetti di spesa attribuiti ad ogni singola struttura facente capo all'aggregazione concorrono a determinare il tetto di spesa attribuito all'aggregazione ai fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL.

Nell'ambito dell'aggregazione costituitasi (secondo il modello organizzativo A o B1 di cui alla DGR n. 736/2017) eventuali somme rivenienti da mancato raggiungimento del tetto di spesa da parte di una singola struttura non possono essere utilizzate da altra struttura aderente alla medesima aggregazione.

**PROCEDURE**

Le strutture private interessate alla contrattazione delle prestazioni sono tenute a compilare le griglie di proprio interesse in ottemperanza al DPR n.445/2000, limitatamente alla parte relativa alla descrizione "Quantità".

Resta a carico dell' Azienda territorialmente competente determinare il punteggio utile ai fini della ripartizione dei sub-fondi ed effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese.

Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla Lr n.9/2017 e s.m.i .